



CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)



ORDINANZA

N.36 DEL 05/03/2025

OGGETTO: proroga ordinanza n. 1 del 02/01/2025

Data Pubblicazione 07/03/2025
L'incaricato all'Albo Pretorio

IL RESPONSABILE DELLA P. O. N. 06
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Dato atto della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi del sottoscritto, di cui al DPR n. 62/2013 e del vigente codice dei comportamenti dei dipendenti pubblici del Comune di Somma Vesuviana, relativamente al procedimento in oggetto;

CONSIDERATO CHE con ordinanza n. 1 del 02/01/2025 era stata disposta la modifica temporanea della disciplina della circolazione e della sosta in Somma Vesuviana IN VIA MACEDONIA E IN VIA COSTANTINOPOLI e più precisamente: LA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA CON ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE regolato con impianto semaforico e movieri, E DIVIETO DI SOSTA nell'area interessata dai lavori, DAL GIORNO 7/1/2025 PER GIORNI 60 per lavori di

“realizzazione nuova condotta idrica” - come da ordini di intervento GORI 908856250, ad opera della medesima ditta e per conto di “GORI S.p.a. Gestione Ottimale Risorse Idriche” – sede legale e direzione generale alla Via Trentola n. 211 – 80056 Ercolano;

VISTA la richiesta di proroga dell’ordinanza n. 1 del 02/01/2025 **per ulteriori trenta giorni** della società “**Idroambiente s.r.l.**”, con sede legale in Portici (NA) al Corso Garibaldi n. 259, pervenuta a questo Ente tramite pec del 24/02/2025;

RITENUTO di dover accogliere l’istanza e nel contempo, di procedere a disciplinare la circolazione e la sosta nel tratto di strada interessato dai lavori, al fine di garantire la salvaguardia della pubblica incolumità e dover assicurare condizioni di sicurezza per la viabilità pedonale e veicolare;

VISTO l’articolo 7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni, da leggersi in combinato disposto con le norme contenute nel D.P.R. 495/92 “Regolamento per l’esecuzione e l’attuazione del Codice della Strada”;

VISTI gli articoli 107 e seguenti del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 2/2025 di individuazione e nomina del Responsabile della P.O. 6 – Comando di Polizia Municipale;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, salvo ultimazione anticipata dei lavori e salvo ss.mm.ii. e/o slittamento degli stessi per avverse condizioni meteorologiche ad altra data, la seguente disciplina temporanea della circolazione e della sosta:

- **LA PROROGA DELL’ORDINANZA N. 1 DEL 02/01/2025 FINO AL 07/04/2025;**
- **LA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA CON ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE** regolato con impianto semaforico e movieri, **E DIVIETO DI SOSTA** nell’area interessata dai lavori, **IN VIA MACEDONIA**

**DALL'INTERSEZIONE CON VIA MARIGLIANO FINO AL CIVICO 132 DI VIA
COSTANTINOPOLI.**

È fatto obbligo al direttore dei lavori e per esso alla ditta esecutrice:

- di posizionare in loco idonea segnaletica di cantiere stradale, di presegnalamento dello stesso e di eventuali percorsi alternativi in caso di chiusura strada;
- di adottare ogni idonea misura per garantire la sicurezza dell'area interessata dai lavori;
- di garantire nei casi di chiusura traffico, il transito pedonale e ove possibile e/o necessario quello veicolare dei residenti in sicurezza;
- di garantire il transito veicolare in sicurezza nel tratto di strada in oggetto;
- **di predisporre, al termine delle operazioni, il completo ripristino a regola d'arte del manto stradale interessato dai lavori e della segnaletica.**

La posa della prescritta e regolare segnaletica stradale sarà effettuata a cura e spese della società appaltatrice delle opere da farsi.

Ogni eventuale integrazione e/o variazione va preventivamente concordata con il Comando di Polizia Municipale.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 241 del 07/08/1990 si avverte che, avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

In relazione all'art. 37, comma 3, del D. Lgs. N. 285/1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente Ordinanza che sarà inserita nella raccolta delle Ordinanze in materia di circolazione stradale.

I trasgressori saranno puniti con l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

Si trasmette all'ufficio competente per la successiva pubblicazione e fascicolazione nel registro delle ordinanze, tutto quanto in ossequio alla normativa vigente.

Copia della presente verrà trasmessa ai soggetti indicati dal vigente art. 12 del D. Lgs. 285/1992 per l'osservanza della presente ordinanza, facendo obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

L'istruttore

Ag. Maria Rosaria Gambardella

Il Comandante della P.M.

Ten. Col. BRUNO Ciro